



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

*della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

**PREG.MO DOTT.
GIANPAOLO SABBIONI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ALBO
ODONTOIATRI DI MANTOVA**

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: Sig.ra Virna Lisai

PEC ORDINE DI MANTOVA

OGGETTO: Sentenza del Consiglio di Stato N. 01703/2020 pubblicato il 9 marzo 2020.

Caro Sabbioni,

in riferimento alla tua nota del 8 ottobre 2020 ritengo necessario citare direttamente alcuni contenuti della sentenza del Consiglio di Stato cui fai riferimento da cui emergono sostanzialmente elementi chiarificatori: *“L’ordinamento oggi si è evoluto, affrancando l’igienista dal rapporto di dipendenza e conferendo al medesimo autonomia professionale nelle attività di sua stretta pertinenza (ablazione del tartaro, levigatura delle radici, etc.), ma non sino al punto da elidere la necessità della compresenza, all’interno della medesima struttura o studio professionale, dell’odontoiatra.*

Occorre infatti distinguere, nell’ambito del D.M. 15/03/1999, i profili legati ai rapporti, in termini lavoristici, tra le due figure professionali (non più intesi in senso gerarchico, ma di collaborazione libero professionale), da quelli prefigurati dal legislatore in chiave funzionale rispetto all’esigenza di garantire un adeguato livello di sicurezza del paziente.

La fonte citata, non a caso, ribadisce il concetto di necessità delle “indicazioni” da parte dell’odontoiatra, sia nella descrizione generale del profilo professionale (comma 1 dell’art. 1), sia al comma 3, laddove è nuovamente disciplinato il rapporto tra le due figure, questa volta all’interno della struttura sanitaria (o studio professionale secondo quanto già chiarito) ove l’igienista svolge la sua professione.

Le surrichiamate “indicazioni”, specificamente ribadite dal comma 3 della disposizione cit. anche nel contesto della descrizione del luogo ove l’attività deve necessariamente svolgersi, evocano una contestualità spaziale, presupponendo la compresenza delle due figure professionali, bensì affrancate da qualsivoglia rapporto di dipendenza ma ancora avvinte da un legame funzionale e operativo, a prevenzione dei rischi che l’attività può generare al paziente.

Il vecchio e superato concetto di “stretta dipendenza” dell’igienista dall’odontoiatra all’interno della struttura o dello studio, è oggi evoluto in quello di necessaria integrazione funzionale, nell’ottica, impregiudicata e permanente, della prevenzione dei rischi legali alla natura e peculiarità dell’attività condotta nel cavo orale, non esente, da profili di pericolosità, di modo che alla previa valutazione della necessità o opportunità del trattamento, poi concretamente demandato all’igienista dentale nell’esercizio della propria autonomia professionale, si associ una pronta disponibilità dell’odontoiatra ad intervenire, ove quanto indicato si risolva, in executivis, in un rischio per la salute del paziente”.

Ulteriori considerazioni frutto di mera interpretazione non potrebbero aggiungere elementi di chiarezza a quanto indicato nella sentenza.

Un caro saluto.

Raffaele Iandolo